



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 75 del 23/01/2019

Determina del Responsabile N. 8 del 23/01/2019

PROPOSTA N. 59 del 14/01/2019

OGGETTO: Comune Castel di Lama - Procedura Verifica di Assoggettabilità art. 12 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii Piano di lottizzazione PN n.26 comparto A in variante al PRG vigente.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010;

Atteso che la variante in oggetto proposta dal Comune di Castel di Lama, quale Autorità precedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del D.lgs 152/06 e s.m.i;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Castel di Lama, quale autorità precedente, con nota prot. n. 14689 del 05.10.2018, acclarata al nostro protocollo al n.22013 del 08.10.2018, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del "Piano di lottizzazione in variante al PRG vigente relativo al Progetto Norma n.26 Comparto A";

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive in data 11.01.2019 che viene di seguito riportato integralmente:

.....

PREMESSA

Con nota prot. n. 14689 del 05.10.2018, acclarata al nostro protocollo al n.22013 del 08.10.2018, il Comune di Castel di Lama, in qualità di autorità precedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante in oggetto unitamente alla seguente documentazione:

- N. 1 copia del Rapporto Preliminare e gli allegati in formato cartaceo;
- N. 4 copie su supporto informatico del Rapporto Preliminare e degli allegati;

- La scheda di sintesi conforme alla delibera di G.P. n. 3 del 13.01.2010.

Con la sopracitata nota il Comune ha altresì indicato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Con nota prot. n. 22810 del 15.10.2018 lo Scrivente Servizio ha richiesto una ulteriore copia digitale del piano in oggetto e del rapporto preliminare in quanto si è ritenuto necessario integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale indicato dal Comune stesso; la copia necessaria per l'avvio del procedimento è stata trasmessa con nota prot. n. 15132 del 16/10/2018 acquisita agli atti al n.24566 del 30/10/2018.

Con nota prot. n. 24571 del 30.10.2018 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii e ha inviato agli stessi il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera c) del 2° comma dell'art.2.2 della DGR 1813/2010 è stato richiesto il parere ai seguenti SCA:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Genio Civile Regione Marche;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP S.p.A..

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5 ha espresso parere favorevole con nota prot.n. 89563 del 29/11/2018.

L'AATO n.5 con nota prot.n. 2842 del 04.12.2018 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame:

“Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che la pratica consiste in un piano attuativo in variante al Piano Regolatore Generale vigente attraverso la realizzazione di un Comparto A con S.U.L. pari a 269 mq con 7 A.E. insediabili.

Rilevato che l'area oggetto della citata Variante è interna all'agglomerato di Ascoli Piceno così come individuato dalla Regione Marche con DAALR 145/2010 che ad oggi risulta essere conforme alle disposizioni della P.T.A. della Regione Marche.

Richiamato il seguente parere della CliP S.p.A. acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 2698 del 15.11.2018 il quale prescrive che:

- *l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cure e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti in via Della Liberazione;*
- *gli scarichi delle acque reflue {domestiche e assimilate/industriali}, dovranno essere condottati , a cure e spese dei richiedenti presso il collettore posto in via Scirola;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso*

collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I come più volte ribadito dall'ATO 5- Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n° 145 del 26.01.20110 (pubblicato sul Supplemento n° 1 al B.U.R Marche n° 20 del 26.02.2010), in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Autorità competente, esprime PARERE FAVOREVOLE all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, della procedura di "Piano di Lottizzazione relativo al Progetto Norma n. 26 comparto A in variante al Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR in località Carrafo" del Comune di Castel di Lama con le seguenti PRESCRIZIONI ad integrazione di quelle quelle del Gestore:

- *rispetto delle succitate prescrizioni indicate dal Gestore CiiP S.p.A. prot. 2698 del 15.11.2018;*
- ***relativamente alla fornitura idrica***, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;
- ***relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche***, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- ***relativamente allo scarico delle acque meteoriche***, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i."

Il CIIP S.p.A. con nota prot.n. 2018032269 del 15.11.2018 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame:

"In riscontro alla Vostra nota del 30.10.2018, prot. CliP n. 31329 del 07.11.2018 contenente la richiesta di parere ai sensi del comma 2 art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i di cui in oggetto, questa azienda, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, con la presente comunica che:

- *l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cure e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti in via Della Liberazione;*
- *gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilate/industriali), dovranno essere condottati , a cure e spese dei richiedenti presso il collettore posto in via Scirola;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del*

S.I.I come più volte ribadito dall'ATO 5- Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR no 145 del 26.01.20110 (pubblicato sul Supplemento n° 1 al B.U.R Marche no 20 del 26.02.2010), in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i.”

Il Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno ed il Servizio Genio Civile Regione Marche non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il Pdl di che trattasi risulta in variante al vigente PRG in quanto all'interno del sub-comparto A, individuato conformemente alle norme tecniche di attuazione del Progetto Norma n.26, viene previsto il cambio di destinazione d'uso della porzione inedificabile, individuata in sede di approvazione della variante generale del Piano Regolatore vigente, da verde pubblico a verde privato.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Dai dati essenziali del procedimento risulta che l'Autorità precedente è l'Amministrazione comunale di Castel di Lama mentre il proponente è il proprietario dell'area oggetto dell'intervento sig. Giacobetti Mimmo.

Gli interventi previsti risultano in variante al PRG, l'area non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI, non ricade in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. e non è interessata da ambiti definitivi di tutela del P.P.A.R..

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DGR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla Variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la Variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare, pertanto, deve contenere una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L'intervento in esame è definito pienamente compatibile con il vigente strumento urbanistico generale comunale (PRG adeguato al PPAR) in quanto l'attuazione del Piano di lottizzazione in variante in oggetto porterà ad una attuazione parziale di una zona di espansione residenziale C2, consentita dalle norme tecniche di attuazione, già prevista dal

PRG stesso, rinunciando alla Superficie Utile Lorda aggiuntiva assegnata da progetto pari ad 88 mq in ragione del cambio di destinazione d'uso in variante da verde pubblico a verde privato previsto.

Il Piano di lottizzazione risulta conforme con la legislazione ambientale di settore esistente e con i Piani sovraordinati che fissano le strategie di sviluppo del territorio.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale del Piano in variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "settori di governo", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della Variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), è stata compilata la check list dell'allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS.

Trattandosi di un piano di lottizzazione, posizionato in una zona residenziale già servita ed urbanizzata, non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di sedime del Piano stesso.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Per ciascun tema o aspetto ambientale evidenziato come pertinente devono essere individuati gli obiettivi ambientali, a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi. I temi ambientali analizzati nella tabella redatta nel Rapporto preliminare sono stati: biodiversità, cambiamenti climatici, aria, acqua, suolo e sottosuolo, salute umana, paesaggio, popolazione e beni culturali. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale scelti hanno valutato l'impatto dell'intervento proposto non significativo sul territorio.

VERIFICA DI PERTINENZA

La verifica di pertinenza viene effettuata utilizzando la tabella di sintesi di cui all'Allegato II paragrafo 3 Linee Guida Regionali sulla VAS (D.G.R. n. 1813/2010), che serve ad evidenziare il livello di pertinenza del Piano attuativo in variante rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità. È stata a tal fine un'apposita tabella

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante proposta.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS del "Piano di lottizzazione in variante al PRG vigente relativo al Progetto Norma n.26 Comparto A" proposto dal Comune di Castel di Lama purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ❖ Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 2842 del 04.12.2018.

,,,,,,,,,,

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

l'esclusione dalla procedura di VAS dei "Piano di lottizzazione in variante al PRG vigente relativo al Progetto Norma n.26 Comparto A" proposto dal Comune di Castel di Lama ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

1. vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 –Marche sud con nota prot. n. 2842 del 04/12/2018;
2. gli atti deliberativi di adozione e approvazione del Piano di lottizzazione in variante dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Castel di Lama; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010, il Comune dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
4. di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo parere di conformità di cui all'at.26 della L.R. n.34/92 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 23/01/2019

IL DIRIGENTE
Dr.ssa AMURRI LUIGINA